

S. 5627/18
9486/18
A

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Dott. Giovanni Tedesco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 6176 R.G. dell'anno 2014, avente ad oggetto: contratti bancari, e vertente

TRA

[REDACTED], elettivamente domiciliato in Napoli al corso Umberto I 191, presso lo studio degli avv. ti Giuseppe Ursini e Domenico Terracino dai quali è rappresentato e difeso

ATTORE

E

[REDACTED] (08437820155), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Tino da Camaino 4, presso lo studio dell' [REDACTED] dal quale è rappresentata e difesa con l' [REDACTED] del foro di Milano

CONVENUTA

CONCLUSIONI: all'udienza del 24-04-2018 i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti di costituzione; la causa veniva assegnata a sentenza con concessione di termini ridotti di gg. 20 + 20 per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda formulata dalla parte istante è in massima parte fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni che la motivazione che segue



chiarirà; va invece rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dalla parte convenuta.

L'istante si duole innanzitutto della condotta tenuta dall'intermediario finanziario che, in relazione al credito revolving (per il quale Fidelity spa con missiva del 17-06-2012 richiedeva il pagamento di una ulteriore somma di Euro 4.147,19 nonostante esso istante ritenesse di aver già ampiamente saldato il suo debito), non gli aveva fatto sottoscrivere un contratto ad hoc ma solo dichiarazioni, per altro contenute nello stesso modulo relativo al finanziamento a termine e redatte con utilizzo di caratteri minuscoli, che erano del tutto inadeguate a richiamare l'attenzione del consumatore sul contenuto degli impegni che andava ad assumere.

Dalla documentazione esibita dalla stessa parte convenuta emerge che la conclusione del finanziamento relativo al credito revolving avveniva mediante la sottoscrizione da parte dell'istante di una apposita sezione, collocata al margine destro del medesimo documento che conteneva la disciplina economica del finanziamento finalizzato all'acquisto del bene di consumo. In particolare l'istante firmava una dichiarazione con la quale chiedeva a Fidelity spa il rilascio di una linea di credito ad uso rotativo sino ad un importo massimo di Euro 5.000,00 alle condizioni ivi riportate (rimborso minimo mensile a partire da 20 Euro e comunque secondo la tabella indicata all'art. 9 delle condizioni di contratto multiconto, TAN 17,52%, TAEG 19,28%).

La parte istante sostanzialmente deduce che l'unico documento, fatto sottoscrivere da Fidelity spa al consumatore all'atto della stipula del finanziamento finalizzato all'acquisto del bene di consumo, non era idoneo a ritenere integrato, anche rispetto al credito revolving,

l'obbligo della forma scritta a pena di nullità imposto in generale in tema di contratti bancari dall'art. 117 TUB.

Conformemente ad alcune precedenti pronunce di questa stessa sezione del Tribunale di Napoli deve ritenersi, come dedotto dalla parte istante, che l'obbligo della forma scritta a pena di nullità, imposto dalla previsione del citato art. 117 TUB, non può ritenersi assolto mediante la contestuale stipulazione, all'atto della conclusione del finanziamento principale, anche dell'opzione di rilascio della carta magnetizzata del tipo revolving.

Invero, nonostante le evidenti intenzioni (cfr. comparsa di costituzione della parte convenuta) in capo all'intermediario di configurare come sostanzialmente unitaria l'operazione di cui al cd. contratto multiconto, le due fattispecie, sul piano giuridico, sono del tutto distinte.

In effetti, mentre il finanziamento a termine viene immediatamente erogato, attraverso il versamento al rivenditore convenzionato dell'importo mutuato da parte dell'intermediario, il credito revolving necessita comunque di una successiva richiesta dell'utente e di un conseguente successivo invio della carta ad opera dell'intermediario. Trattasi, pertanto, di una operazione economica da valutare autonomamente, circa la sua validità, alla luce dei requisiti di forma previsti dal TUB (cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, Decisione n. 3257 del 12-10-2012) anche in considerazione della circostanza che nel caso di specie il modulo sottoscritto dall'istante (unico esibito in originale dalla parte convenuta) contemplava la mera possibilità del rilascio di una linea di credito (ulteriore rispetto al finanziamento a termine) sotto forma di credito ad uso rotativo utilizzabile attraverso carta di credito.

Il contratto di finanziamento rotativo deve quindi ritenersi nullo per carenza della forma scritta ex art. 117 TUB.

Dall'affermata nullità discende che [REDACTED] poteva esigere dalla controparte soltanto la restituzione del capitale anticipato maggiorato dagli interessi calcolati al tasso legale vigente tempo per tempo con esclusione sia degli interessi ultralegali indicati nel modulo negoziale, sia delle ulteriori voci di costo pure addebitate al cliente.

Poiché, come emerge dalla espletata CTU, il capitale è stato interamente rimborsato dalla parte istante con il versamento di Euro 8.060,00 (importo non contestato dalla convenuta) da ritenersi comprensivo anche degli interessi legali tempo per tempo maturati, nulla è ulteriormente dovuto alla parte convenuta.

La domanda riconvenzionale va in conseguenza rigettata.

Gli ulteriori profili di illegittimità dedotti dalla parte istante devono ritenersi assorbiti.

Va infine disattesa la richiesta di risarcimento danni formulata dalla parte istante non avendo la stessa parte istante, cui incombeva il relativo onere, fornito alcuna prova (né allegazione) di qualsiasi pregiudizio non patrimoniale derivato dal comportamento della convenuta.

L'esito complessivo della lite e la natura della controversia oltre che le ragioni della decisione che coinvolge questioni giuridiche su cui non ancora si è creato un orientamento giurisprudenziale consolidato, costituiscono gravi motivi per compensare tra le parti le spese processuali restando definitivamente a carico di entrambe le parti, in parti uguali, le spese di CTU come già liquidate in virtù di apposito decreto emesso in corso di causa.

P.Q.M



Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:

- 1) In accoglimento della domanda attorea dichiara la nullità del contratto di finanziamento cd. Revolving oggetto di causa;
- 2) Rigetta per il resto la domanda attorea;
- 3) Rigetta la domanda riconvenzionale;
- 4) Compensa tra le parti le spese processuali

Così deciso in Napoli in data 6 giugno 2018.

IL GIUDICE UNICO

